



Regolamento sul rapporto di lavoro a tempo parziale

(Deliberazione di Giunta n. 27 del 15-02-2011)

Art. 1 – Personale avente diritto

I rapporti di lavoro a tempo parziale possono essere attivati nei confronti dei dipendenti comunali a tempo indeterminato inquadrati nelle categorie professionali A, B1, B3, C, D1 e D3

I limiti e le percentuali previste dal presente regolamento non si applicano alle lavoratrici ed ai lavoratori che, ai sensi dell'art. 12bis I comma del D.Lgs. 25/02/2000, n. 61, come modificato dall'art.1, comma 44 della L. 247/2007, risultino affetti da patologie per le quali residui una ridotta capacità lavorativa - anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita - accertata da una commissione medica istituita presso l'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente. I predetti lavoratori hanno diritto, a richiesta, alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ed alla successiva ricostituzione del rapporto a tempo pieno.

Art. 2 – Esclusioni e limitazione

Sono escluse da ogni forma di rapporto a tempo parziale:

- Il personale assunto con contratto da DIRIGENTE
- POSIZIONI ORGANIZZATIVE: Il personale incaricato di responsabilità di posizione organizzativa. La/il titolare della stessa può ottenere la trasformazione del suo rapporto di lavoro in rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all'incarico conferitogli.
- Le/i dipendenti che stanno svolgendo il periodo di prova.

Limitazioni:

1. PERSONALE TECNICO: il personale inquadrato nei profili tecnici di: - Cat C Istruttore Edile, Istruttore Industriale; Cat D1 Istruttore Direttivo Disegnatore Progettista, Istruttore Direttivo Tecnico, Istruttore Direttivo Geologo; Cat D3 Funzionario Tecnico, non potrà chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a part-time nelle tipologie di 18 ore settimanali pari al 50% della prestazione lavorativa, per lo svolgimento della libera professione, potendosi ravvisare profili d'incompatibilità o di conflitto di interesse con le attività dell'ufficio – si ammette la tipologia per motivi personali/familiari e di salute, oltre che per lo svolgimento di attività diverse da quelle tecniche (quindi non in conflitto). Tutte queste tipologie devono essere documentate;
2. POLIZIA MUNICIPALE: il personale, assegnato alla Direzione Corpo di Polizia Municipale con il profilo professionale di vigilanza, potrà chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale solo per la tipologia VERTICALE essendo sottoposti a regime di orario turnificato.
Saranno autorizzate le seguenti riduzioni orarie di cui all'art. 7 del presente regolamento:
 1. tipologia di cui al punto 1. A) - 18 ore settimanali pari al 50% della prestazione lavorativa;
 2. tipologia di cui al punto 1. C) 83,33% nella modalità meno un giorno la settimana o meno 2 mesi;
 3. tipologia di cui al punto 1. B) 66,67% nella modalità meno due giorni la settimana;
 4. tipologia di cui al punto 1. C) 91,67% solo nella modalità meno 1 mese;La richiesta, per le tipologie di riduzione oraria nelle percentuali di cui ai punti 2.,3. e 4., volte a permettere ai dipendenti di conciliare le esigenze personali e familiari con quelle di lavoro, è ammessa esclusivamente per i dipendenti:
 - che si trovino in particolari situazioni psico-fisiche;
 - che abbiano uno o più figli di età inferiore a 14 anni;
 - che prestino assistenza a familiari portatori di handicap o di età superiore ai 70 anni con un'invalideria comunque riconosciuta;
 - altre motivazioni valutate positivamente dal Direttore.Per il personale amministrativo assegnato alla Direzione Corpo Polizia Municipale si applicano le disposizioni generali del presente regolamento.
Il numero massimo di lavoratori in part time autorizzabili nella Direzione sarà calcolato nella misura massima dell'8% di tutto il personale in servizio alla data del 31/12.
3. I profili di ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE, e ISTRUTTORE DIRETTIVO BIBLIOTECARIO e le/i dipendenti che svolgono le funzioni di UFFICIALE DI ANAGRAFE (Istruttori Amministrativi e Istruttori

Direttivi Amministrativi presso i Servizi Anagrafici) – in quanto addette/i a servizi per i quali è necessario garantire la continuità e l'integrale copertura, potranno accedere esclusivamente ad un'articolazione oraria di tipo orizzontale o verticale con le seguenti modalità:

a) Riduzione oraria: non superiore alle 12 ore settimanali (vale a dire non potranno essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale con meno di 24 ore lavorative settimanali) e garantendo la presenza in servizio per almeno 4 giornate lavorative settimanali.

b) Complementarità: per il personale sopra elencato si ribadisce la necessità di assicurare la complementarità, da intendersi come organizzazione del lavoro che garantisca la copertura dell'intero orario di servizio.

c) Prestazioni fuori orario: il personale di cui sopra con orario part-time dovrà altresì garantire l'assolvimento di compiti d'istituto inderogabili laddove previsti anche con prestazioni fuori dell'orario di servizio prestabilito. Le ore effettuate oltre il previsto orario settimanale potranno essere recuperate o compensate ai sensi della normativa vigente.

d) Rapporto con l'utenza: si precisa inoltre che il part-time non può prevedere meno di 15 ore di rapporto frontale con l'utenza.

4. Le/i dipendenti sottoposti a regime di ORARIO TURNIFICATO possono accedere solo al part-time verticale, in modo da rendere compatibile l'orario di servizio con i turni di lavoro previsti;

In particolare per il personale OPERATORE CIMITERIALE e per OPERATORE POLIVALENTE C/O IMPIANTI SPORTIVI si applicano le limitazioni di cui alle lettere **a)** e **c)** del punto 3 del presente articolo (**Riduzione oraria - Prestazioni fuori orario**).

5. Profili professionali specifici del settore della PUBBLICA ISTRUZIONE.

1. Per il personale educativo (Educatore Asilo Nido e Istruttore Direttivo Pedagogico) sono autorizzabili rapporti di lavoro a tempo parziale orizzontale con attività lavorativa pari al 61,11% di quella prevista per il tempo pieno, compreso il monte orario destinato alle attività integrative di cui all'art. 31 CCNL 14.9.2000, nel limite massimo complessivo di n. 24 unità.

2. Per il personale educativo degli Asili Nido sono autorizzabili altresì rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, con prestazione lavorativa pari al 50% di quella prevista per il tempo pieno, motivati esclusivamente dallo svolgimento di altra attività lavorativa e nel limite massimo di n. 8 unità.

3. Tutte le tipologie part time suddette sono consentite soltanto con articolazioni orarie turnificate come in vigore negli Asili Nido di assegnazione.

4. Per il personale Operatore Cuciniere in servizio presso gli Asili Nido è autorizzabile esclusivamente la tipologia di part time verticale articolato settimanalmente per una percentuale lavorativa del 50%. Il part time può essere concesso solo in presenza di due richieste, al fine di procedere, anche con eventuali trasferimenti di sede, alla collocazione nella medesima struttura per l'integrazione dell'orario previsto (le due unità prestano servizio alternandosi settimanalmente per 3 giorni una settimana e 2 giorni l'altra). Per tale profilo è previsto un contingente di part time accoglibili individuato in 2 unità.

5. Il personale E.S.E. degli Asili Nido e della Scuola dell'Infanzia può accedere al part time secondo le disposizioni generali valide per tutti i dipendenti, unicamente a condizione che l'articolazione dell'orario di lavoro sia turnificato come in vigore nelle rispettive strutture di assegnazione.

6. Fermi restando i principi di continuità didattica delle classi e di unicità del docente per ciascun insegnamento, il part time è consentito anche al personale Insegnante delle Scuole dell'Infanzia nella seguente tipologia: part time verticale articolato settimanalmente per una percentuale lavorativa del 50%. Il part time può essere concesso solo in presenza di due richieste, al fine di procedere, anche con eventuali trasferimenti di sede, alla collocazione nella medesima sezione per l'integrazione dell'orario previsto (le due unità prestano servizio alternandosi settimanalmente per 3 giorni una settimana e 2 giorni l'altra). Per tale profilo è previsto un contingente di part time accoglibili individuato in 2 unità.

7. Per il personale Insegnante delle Scuole dell'Infanzia sono autorizzabili altresì rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, con prestazione lavorativa non inferiore al 60% di quella prevista per il tempo pieno, nel limite massimo di n. 4 unità.

8. In caso di numero di domande eccedenti il contingente di posti part time di cui ai precedenti commi, si applicano i criteri di precedenza di cui all'art. 3, commi 4 e 5, nell'ordine ivi indicato. A parità di condizioni, applicato il criterio della rotazione, si utilizza il criterio della maggiore anzianità di servizio.

9. In caso di lavoratrici o lavoratori di qualsiasi profilo professionale che usufruiscono di riposi giornalieri di cui agli artt. 39 e 40 del D.Lgs. 151/2001, l'autorizzazione al part time decorre dal compimento di un anno di età del figlio.

Art. 3 – Contingenti di posti a tempo parziale

1. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria, con arrotondamento per eccesso per arrivare comunque all'unità, con esclusione del personale incaricato di posizione organizzativa, così come previsto dall'art. 4, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo di Lavoro del 14 settembre 2000. Considerato che la prestazione di lavoro a tempo parziale deve essere funzionale all'orario di servizio degli uffici e che questi comunque devono garantire le prestazioni rispondenti alle esigenze dell'utenza, si ritiene che, ai fini della determinazione del contingente, in linea generale debba essere assunta come base di riferimento la dotazione organica di ogni singola Direzione. In attesa della definizione della dotazione organica per direzione si prende come base di calcolo per la percentuale di posti da destinare annualmente a part-time il personale in servizio alla data del 31/12 dell'anno precedente e alla data del 30/06 dell'anno in corso.
Fanno eccezione alcuni profili professionali quali Istruttori Direttivi Assistenti Sociali e Istruttori Direttivi Bibliotecari per i quali la percentuale dovrà essere calcolata avendo come riferimento il profilo professionale anziché la categoria.
2. Nei casi in cui l'Amministrazione, previa analisi delle proprie esigenze organizzative e nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale ai sensi dell'art. 4 comma 3 del CCNL integrativo del 14.9.00, abbia individuato i posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale, definendo preventivamente il tipo di articolazione della prestazione lavorativa e la sua distribuzione, possono essere accolte richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle forme e nelle modalità previste, soltanto nel rispetto del solo limite percentuale del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria di cui al comma 2 dell'art. 4 del CCNL citato.
3. E' possibile, in caso di domande eccedenti il limite del 25%, elevare di un ulteriore 10% massimo, in presenza di grave e documentate situazioni familiari secondo quanto stabilito dall'art. 4 c. 11 e 12 del CCNL del 14.09.2000.
4. In caso di domande eccedenti tale limite sarà data la precedenza a coloro che si trovano in una delle seguenti situazioni, indicate in ordine di priorità:
 - a) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psico-fisiche;
 - b) dipendenti che assistono familiari portatori di handicap con invalidità non inferiore al 70% o persone in particolari condizioni psicofisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti;
 - c) genitori con figli minori, in relazione al loro numero e, in caso di parità, in relazione all'età.
5. Altre situazioni personali o familiari debitamente documentate sono le seguenti:
 - a) persone a carico, per le quali è riconosciuto l'assegno di accompagnamento di cui alla legge n. 18/80;
 - b) familiari a carico portatori di handicap o di invalidità anche inferiore al 70% o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psicofisica;
 - c) figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza alla scuola dell'obbligo;
 - d) esigenze di studio.
6. Nei casi elencati nei precedenti commi 4 e 5, fermi restando i limiti di cui all'art. 4, comma 11 del CCNL 14.9.2000, le domande possono essere presentate senza limiti temporali.

Art. 4 – Procedura di trasformazione del rapporto - Decorrenze

1. Le/i dipendenti a tempo indeterminato interessate/i alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, o alla modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale che comporta variazione della percentuale di prestazione lavorativa già autorizzata, dovranno presentare specifica istanza motivata, conforme alla modulistica disponibile in rete civica, entro i termini di giugno e dicembre di ogni anno, ad eccezione:
 - del personale educativo degli asili nido e del personale educativo-scolastico che potrà presentare domanda unicamente entro il 30 giugno;
 - delle richieste di part time per i mesi estivi (ciclico) che potranno essere presentate solo alla scadenza di dicembre.La domanda di trasformazione viene presentata al Direttore della Direzione di appartenenza che, a seguito di valutazione complessiva che tenga conto di tutte le richieste avanzate entro la data di scadenza e delle percentuali massime autorizzabili previste dal presente regolamento, si pronuncia, concedendo o negando la trasformazione del rapporto di lavoro, ed esplicitando in particolare i motivi organizzativi per i quali esprime il diniego. Le domande di part time verranno inoltrate alla Direzione Risorse Umane.
2. I singoli Direttori informeranno i propri dipendenti del diniego della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
L'eventuale diniego potrà essere considerato come elemento di miglior favore nell'istruttoria della graduatoria complessiva dell'anno successivo.
3. Nel caso in cui, le richieste di part time valutate positivamente ai fini dell'autorizzazione da parte del singolo Direttore, siano superiori a quelle concedibili, il Direttore stesso procederà a graduare le richieste secondo i

seguenti criteri:

- Avere situazioni personali o familiari di handicap grave o di particolare disagio psico-fisico (da documentare);
 - Avere uno o più figli di età inferiore a 14 anni;
 - Non aver già fruito dell'istituto del part time nell'anno immediatamente precedente;
 - Aver avuto un diniego alla richiesta presentata l'anno precedente.
4. Le decorrenze dei contratti sono:
- 1° **febbraio** per chi presenta domanda a dicembre;
 - 1° **agosto** per chi presenta domanda a giugno;
 - 1° **settembre** per il personale educativo-scolastico.

Art. 5 – Contratto individuale di lavoro

1. Il contratto individuale di lavoro a tempo parziale deve contenere una chiara indicazione della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
2. Il tipo di articolazione della prestazione part time e la sua distribuzione devono essere concordati tra la/il dipendente interessata/o e il Dirigente responsabile della struttura di assegnazione; l'accordo tra le due parti diventa pertanto un momento necessario al fine di armonizzare le esigenze personali del richiedente con quelle del servizio
3. I contratti di lavoro part-time si intendono stipulati per la durata di 2 anni nell'ambito del rapporto di lavoro instaurato con l'Amministrazione, ad eccezione dei part time estivi (giugno – settembre) che saranno concessi per la durata di 1 anno al fine di garantire una maggiore rotazione fra i dipendenti interessati.
Due mesi prima della scadenza del contratto part-time la/il dipendente, nel caso in cui intenda proseguire il rapporto di lavoro a tempo parziale, dovrà presentare nuova istanza secondo la procedura ordinaria. Sia nel caso che la domanda venga respinta, sia nel caso in cui venga accolta, la documentazione dovrà essere trasmessa alla Direzione Risorse Umane per la trasformazione a tempo pieno o la prosecuzione del contratto di lavoro a tempo parziale.
4. I singoli Direttori informeranno le/i propri dipendenti del diniego della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
5. I contratti stipulati a seguito di richieste di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, presentate in deroga alle date canoniche di giugno e dicembre (art. 4 del presente Regolamento) saranno comunque allineati alle scadenze previste - 31 gennaio o il 31 luglio - decorsi 2 anni o 1 anno dalla richiesta (vedi punto 3 del presente articolo).
6. Il nuovo contratto verrà stipulato con le regole in vigore al momento della nuova definizione.

Art. 6 – Mobilità interna connessa alla trasformazione del rapporto di lavoro

Le/i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che presentino domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time o che chiedano di passare ad una diversa articolazione oraria, potranno essere soggette/i a procedure di mobilità interna all'Amministrazione, nel caso in cui il Direttore della Direzione di appartenenza evidenzii problematiche in ordine alla funzionalità del servizio.

In tal caso gli effetti della trasformazione del rapporto di lavoro saranno differiti per il periodo necessario alla Direzione Risorse Umane ad individuare una diversa collocazione all'interno di una struttura ove le esigenze organizzative siano compatibili con la tipologia di lavoro prescelta dalla/dal dipendente, anche destinandola/o a mansioni di profilo equivalente a quello rivestito.

Art. 7 – Tipologie

1. Sono individuate le seguenti tipologie orarie di prestazione lavorativa part-time rapportate all'orario di lavoro settimanale previsto dalle vigenti norme contrattuali (36 ore):

A) 18 ore settimanali	50%
B) 24-27 ore settimanali	66,67% - 75% (27 ore per gli uffici che lavorano su 5 gg.)
C) 30 ore settimanali	83,33% (meno 2 mesi/meno 2 rientri/meno 1g./orizzontale)
D) 33 ore settimanali (media annua)	91,67% (meno un mese)

2. L'articolazione su 12 ore potrà essere prevista in casi eccezionali previa valutazione organizzativa di compatibilità col servizio, oggetto di preventiva informazione alle Organizzazioni sindacali.
3. Nel caso di prestazione lavorativa a tempo parziale resa per svolgere un'altra attività di cui all'art. 11 del presente regolamento, la percentuale di tempo parziale lavorata non potrà essere superiore al 50%.
4. Il rapporto di lavoro part-time può essere articolato come segue:
 - a. part-time ORIZZONTALE (prestazione lavorativa svolta tutti i giorni lavorativi ad orario ridotto);
 - b. part-time VERTICALE (prestazione lavorativa limitata a 3 o 4 giorni alla settimana per il part-time a 18 e 24 ore, a 4 giorni per il part-time a 27 e 30 ore);
 - c. part-time CICLICO (prestazione lavorativa ad orario pieno su 10 o 11 mesi consecutivi all'anno);

d. part-time ATIPICO (meno 2 rientri pomeridiani);

5. Non si possono richiedere articolazioni orarie con più tipologie di part-time (es.:una settimana a part-time verticale, la successiva a part-time orizzontale oppure senza rientri pomeridiani e meno un mese l'anno).
6. Le ore lavorative giornaliere, in caso di part-time orizzontale, sono comprese fra un minimo di 3 e un massimo di 8 (esclusa la pausa mensa, ove spettante) a condizione che l'attività sia esercitabile nell'orario di lavoro della Direzione di appartenenza e non pregiudichi l'efficacia della prestazione. In nessun caso saranno accolte richieste di riduzione inferiori ad un'ora giornaliera.
7. Gli orari del personale part-time, concordati tra la/il dipendente interessata/o e il Dirigente responsabile della struttura di assegnazione devono essere conformi all'orario del servizio.

Ciascuna Direzione può riservare alle domande di part-time per i mesi estivi una percentuale massima del **3%** dei posti del personale in servizio al 31/12 di ciascun anno, con arrotondamento all'unità superiore, in attesa della definizione della dotazione organica per Direzione.

Dovrà inoltre essere garantita una rotazione nella concessione di questa tipologia di part-time nel caso di più dipendenti interessati. Sarà cura del Direttore valutare annualmente le richieste e graduarle secondo i seguenti criteri:

1. avere uno o più figli di età inferiore a 14 anni;
2. essere portatori di handicap o in particolari condizioni psico-fisiche;
3. prestare assistenza a familiari, entro il terzo grado di parentela e il secondo di affinità, che abbiano un'invalità comunque riconosciuta;
4. non avere già fruito di tale beneficio nell'anno precedente.

La possibilità di fruire di un periodo di ferie senza soluzione di continuità rispetto al periodo di part time, sarà subordinata alle esigenze del servizio.

Art. 8 - Modifiche del rapporto di lavoro a tempo parziale

1. Modifiche della tipologia di tempo parziale (orizzontale, verticale, ciclico e atipico) della distribuzione oraria giornaliera, settimanale o mensile, nell'ambito della stessa percentuale, possono essere autorizzate, compatibilmente con le esigenze di servizio, decorsi 6 mesi dalla trasformazione del rapporto di lavoro.
2. Tali modifiche al contratto individuale di lavoro sono sottoscritte dalla/dal dipendente e dal dirigente responsabile e trasmesse alla Direzione Risorse Umane per la relativa presa d'atto e non comportano variazione nella scadenza del contratto.

Art. 9 – Formazione

Il personale con rapporto di lavoro part-time ha diritto di accedere alle iniziative formative programmate dall'Ente al pari del personale a tempo pieno.

Nel caso non fosse possibile conciliare l'attività formativa con l'articolazione oraria delle/dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, le/gli stessi sono autorizzati a partecipare ai corsi formativi, anche se tenuti al di fuori dell'articolazione oraria stabilita. In tal caso le/i dipendenti concordano con il loro responsabile di struttura le modalità di recupero delle ore eventualmente dedicate alla formazione professionale svolte al di fuori dell'articolazione oraria.

Art. 10 – Lavoro aggiuntivo/straordinario

In casi eccezionali di particolare necessità organizzative il dirigente può richiedere al personale con rapporto di lavoro a part-time, la prestazione di lavoro aggiuntivo o straordinario secondo le modalità previste dal CCNL vigente.

Art. 11 – Attività che interferiscono con i compiti istituzionali dell'ente

1. Il passaggio a tempo parziale può essere richiesto per svolgere una seconda attività, subordinata o autonoma. In questo caso, la prestazione oraria non deve essere superiore alla metà di quella a tempo pieno. Tale trasformazione non può essere comunque concessa qualora l'attività di lavoro subordinato debba intercorrere con una Amministrazione Pubblica.
2. Il Direttore della struttura a cui la/il dipendente è assegnata/o dovrà accertare se le attività esercitabili interferiscono con quella ordinaria, e se concretizzano occasioni di conflitto di interessi. Queste ultime devono essere valutate non solo all'atto della richiesta di trasformazione del rapporto, ma anche in seguito. Il conflitto, infatti, è riscontrabile sia al momento della richiesta, secondo la comparazione tra l'attività istituzionale e quella che si vuole svolgere fuori dell'orario, sia successivamente soprattutto in caso di variazione di Direzione / Servizio o della tipologia di attività esercitata. In quest'ultimo caso, il dipendente, entro 15 gg. dall'inizio o variazione dell'attività, è tenuto a comunicare al Direttore Responsabile della propria struttura di assegnazione il tipo di attività che intende svolgere e ogni sua variazione, ai fini della valutazione sulla incompatibilità di questa con quella d'istituto.
3. In linea generale, ferma restando l'analisi del singolo caso, esiste conflitto di interessi qualora la/il dipendente:
 - intenda assumere la qualità di socia/o dipendente, consulente di società, associazioni, ditte, enti, studi professionali o comunque persone fisiche o giuridiche, la cui attività consista anche nel procurare a terzi licenze, autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed la/il dipendente operi nel Comune in Direzioni (Servizi) che

rilascino i suddetti provvedimenti;

- intenda essere libera/o professionista al fine di procurare a terzi provvedimenti amministrativi di cui sopra ed operi nel Comune nelle Direzioni (Servizi) che li rilascino;
- intenda assumere la qualità di socia/o, dipendente, consulente di società, associazioni, ditte, enti, studi professionali o comunque persone fisiche o giuridiche, la cui attività si estrinsechi anche nello stipulare o comunque gestire convenzioni o altri rapporti contrattuali ovvero progetti, studi, consulenze con il Comune per prestazioni da rendersi nelle materie di competenza della Direzione (Servizio) nel quale la/il dipendente opera;
- intenda essere libera/o professionista in campo legale o tributario ed intenda operare in rappresentanza di terzi in via giudiziale o extragiudiziale, per curare i loro interessi giuridici nei confronti del Comune ovvero rendere loro consulenza.

Il Direttore della Direzione di appartenenza deve apporre una specifica attestazione circa la compatibilità della seconda attività con quella di Servizio.

Art. 12 – Attività ispettiva

Le verifiche a campione, finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle norme concernenti lo svolgimento di attività extra ufficio, sono effettuate dalla Direzione Risorse Umane ai sensi dell'art. 1 comma 62 della Legge 662/1996 che potrà avvalersi dell'intervento dell'Ispettorato della Funzione Pubblica e del competente nucleo della Guardia di Finanza.

Art. 13 – Norme transitorie

Il sistema a regime delineato dal presente regolamento avrà piena efficacia a decorrere dal 31/01/2013.

I provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore del D.L. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla L. 133/2008 e comunque tutti i contratti in cui non è riportato un termine, avranno le seguenti scadenze:

- part time estivo (giugno-settembre) **30/04/2011**
- part time per seconda attività **31/01/2013**
- tutti gli altri part time **31/01/2012**

Le dipendenti ed i dipendenti interessate/i alla prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo parziale dovranno ripresentare domanda due mesi prima della data di scadenza sopra indicata.

I part time estivi in scadenza al 30/04/2011, nel caso di nuova e positiva valutazione potranno essere autorizzati, in deroga alle limitazioni previste dal presente regolamento, fino al 31/01/2012.

Art. 14 – Deroghe

E' possibile derogare alle limitazioni previste nel presente regolamento per la concessione del part time solo nel caso di situazioni familiari di particolare gravità connesse alla salute dei figli, del coniuge e dei genitori, debitamente documentate.

Il Direttore, nell'autorizzare tale riduzione oraria valuterà con la/il dipendente la possibilità di poter far fronte alla situazione di disagio familiare contingente utilizzando altri istituti contrattuali di permesso e di assenza dal lavoro, al fine di garantire la conciliazione fra esigenze di vita e di lavoro.

Art. 15 – Normativa

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.